Oggetto: Simmwebmail 9.2007: documento SIMM & MSF per sollecitare chiarimenti "inclusivi" sui comunitari (nuovi e vecchi)

Data: Lunedì, 2 luglio 2007 19:06

Da: Società Italiana Medicina Migrazioni presidente@simmweb.it>

A: socisimm2-07 presidente@simmweb.it

Conversazione: Simmwebmail 9.2007: documento SIMM & MSF per sollecitare

chiarimenti "inclusivi" sui comunitari (nuovi e vecchi)

C@ri Soci,

Il 26 giugno 2007 abbiamo presentato al ministero della salute una nota congiunta (insieme a MSF) per sollecitare una soluzione ai problemi dell'assistenza sanitaria dei neocomunitari e chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Livo 30/07 che recepisce indicazioni europee del 2004 che, come spesso accade, volendo semplificare, senza puntuali chiarimenti, ha reso estremamente discrezionale il "diritto sanitario".

Allego nota completa. Salvatore Geraci

## Accesso alle cure per i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dell'Ue. Criticità e proposte di intervento

A cura di *Angela Oriti* - Medici Senza Frontiere con la collaborazione della Società Italiana di Medicina della Migrazione

A seguito dell'ingresso, nel maggio 2004 e successivamente nel gennaio 2007, di dodici nuovi Stati nell'Unione Europea (tra cui Bulgaria e Romania), il Ministero dell'Interno ha impartito disposizioni in merito alle procedure da adottare nei confronti dei cittadini provenienti da questi paesi.

Sono stati innanzitutto aboliti i visti d'ingresso e la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini neocomunitari. Sono inoltre cessati gli effetti delle espulsioni adottate in passato, a meno che non siano state dettate da motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica. ...

I cittadini neocomunitari risultano quindi regolarmente soggiornanti sul territorio, non potendo essere più soggetti a provvedimenti di allontanamento e possono liberamente rimanere in Italia per periodi brevi (inferiori a 3 mesi) senza alcuna formalità. Per dimostrare invece la "presenza stabile" nel nostro Paese, sono tenuti a richiedere l'iscrizione anagrafica. Infatti, ai sensi del D.Lgs. 30/2007, entrato in vigore l'11 aprile 2007, la carta di soggiorno, prima necessaria per soggiornare per periodi superiori a tre mesi, viene sostituita dall'iscrizione anagrafica. Per richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) contratto di lavoro subordinato o esercizio di lavoro autonomo nello stato;
- b) risorse economiche sufficienti e un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) iscrizione a un corso di studi presso un istituto pubblico o privato riconosciuto e

un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale d) essere familiare comunitario di un cittadino comunitario già regolarmente soggiornante.

A livello sanitario i cittadini neocomunitari, nel <u>caso di soggiorno di breve durata</u>, hanno diritto di accedere alle prestazioni in natura che si rendono necessarie dal punto di vista medico richieste dal proprio stato di salute per consentire di continuare il soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico, dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (<u>TEAM</u>). In realtà raramente i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria, soprattutto se in condizioni di fragilità sociale, sono in possesso di tale documento e, spesso, non risultano iscritti al SSN del Paese di provenienza. Inoltre, a causa dell'assenza di accordi bilaterali specifici con tali paesi risulta comunque difficile, allo stato attuale, ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie eventualmente fruite dai cittadini di questi paesi in Italia.

Per quanto riguarda <u>l'iscrizione obbligatoria al SSN</u>, tale possibilità sembrerebbe limitata a coloro che hanno richiesto l'iscrizione anagrafica per motivi di lavoro o di famiglia. Nel caso di iscrizione per motivi di studio o possesso di adeguati mezzi di sostentamento la norma si riferisce esplicitamente alla necessità di sottoscrivere un'assicurazione medica senza menzionare, come sembrerebbe logico, la possibilità di richiedere <u>l'iscrizione volontaria al SSN</u>. In linea teorica, inoltre, i cittadini comunitari parrebbero esclusi dal <u>rilascio del codice STP</u> in quanto non più irregolarmente presenti sul territorio.

. . .

Dall'altra parte chi lavora e soggiorna stabilmente in Italia **non sempre è in grado di esibire un regolare contratto di lavoro** e ottenere quindi l'iscrizione anagrafica e il rilascio della tessera sanitaria. Va aggiunto, inoltre, che coloro i quali sono titolari di regolare contratto di lavoro non sono comunque riusciti, in diversi casi, a effettuare l'iscrizione anagrafica dato che moltissimi uffici comunali hanno sospeso tali pratiche sostenendo di non possedere, allo stato attuale, disposizioni chiare e una formazione adeguata per rispondere alle richieste. Inoltre, benché sia evidente che i titolari di iscrizione per motivi di lavoro hanno diritto all'iscrizione al SSN (esattamente come avveniva prima per coloro i quali erano in possesso di carta di soggiorno), tale circostanza non è stata esplicitamente chiarita a livello normativo, ragione per cui diverse ASL si rifiutano comunque di procedere all'iscrizione.

Il riferimento alla necessità di sottoscrizione di polizze assicurative private per coloro che richiedono l'iscrizione anagrafica per motivi di studio o residenza ha, come già accennato, creato ulteriori difficoltà. Innanzitutto non sempre le polizze sottoscritte coprono le prestazioni mediche necessarie (ad esempio non coprono le IVG) e peraltro tale possibilità non deve precludere l'accesso all'iscrizione volontaria al SSN (esattamente come previsto dalla circolare 5/2000 nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno per studio e residenza elettiva).

Tale mancanza di chiarezza a livello normativo ha determinato un **moltiplicarsi di prassi diverse** sia <u>da parte degli uffici comunali</u> (in molti casi la polizza assicurativa viene richiesta per tutti i tipi di iscrizione; non sempre viene indicata la motivazione dell'iscrizione anagrafica; ecc.) sia <u>da parte delle Aziende sanitarie</u> (in alcuni casi si effettua l'iscrizione volontaria dietro esibizione dell'iscrizione anagrafica per motivi di studio, in altri casi l'iscrizione viene comunque rifiutata anche ai titolari di iscrizione anagrafica per lavoro).

A causa delle difficoltà dovute alla "regolarizzazione" della posizione di soggiorno stabile dei cittadini neocomunitari e in seguito alle segnalazioni di enti e associazioni, nonché di alcune istituzioni coinvolte, il Ministero dell'Interno, prima, e il Ministero della Salute, poi, hanno concesso, per un periodo transitorio, la proroga del regime STP in favore dei cittadini stranieri provenienti da Romania e Bulgaria già presenti in Italia a gennaio 2007 e già in possesso di tale tesserino.

Tale disposizione, pur rispondendo alle necessità sanitarie di un certo numero di cittadini neocomunitari, ha lasciato comunque irrisolti i problemi di coloro i quali erano entrati successivamente al gennaio 2007 nel nostro paese o, pur essendo già presenti, non avevano comunque avuto necessità di richiedere il tesserino STP prima di tale data. Si ricorda a tale proposito che, per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria di categorie vulnerabili come le donne in gravidanza, i minori e le persone affette da patologie gravi, alcune ASL (vd. Caserta, Roma, Napoli, Latina, ...) ed alcune regioni (Lazio, Piemonte, ...) avevano emanato – prima delle circolari ministeriali – disposizioni volte a garantire l'assistenza di tali soggetti a prescindere dal previo possesso della tessera STP.

Questa confusione e diffusa condizione di disagio, ha anche sollecitato alcuni parlamentari a presentare una interrogazione a cui è stata data risposta da parte del Ministero della Salute (marzo 2007) con l'impegno ad affrontare la problematica nell'ambito "di una regolamentazione specifica" e con l'ambigua affermazione che "in via transitoria le ASL possono valutare specifiche situazioni che giustifichino l'applicazione della norma più favorevole, come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286 del 1998".

Per concludere, non solo le circolari nominate non sono riuscite, ad oggi, a risolvere il problema, ma le modifiche intervenute sul piano dell'iscrizione anagrafica e la restrizione in merito all'accesso a tale possibilità ai soli stranieri in grado di esibire contratto di lavoro, iscrizione a corsi di studio o adequati mezzi economici, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Paradossalmente, quindi, mentre prima dell'ingresso della Romania nell'UE una cittadina rumena in gravidanza avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno fino a sei mesi dalla nascita del bambino e quindi iscriversi al SSN, oggi, non avendo diritto all'iscrizione anagrafica, risulta esclusa dal tipo di assistenza sanitaria che le era garantito in precedenza.

Considerata la complessità del problema esposto, appare <u>necessario e urgente individuare</u> <u>soluzioni diversificate e a più livelli</u> (accordi bilaterali con i paesi coinvolti; Ministero dell'Interno; Parlamento; Ministero della Salute).

- Per garantire l'accesso alle cure dei cittadini neocomunitari presenti in Italia per periodi di soggiorno brevi è necessario che tali cittadini possano ottenere la tessera TEAM nel loro paese di origine e che sia successivamente garantito il rimborso delle prestazioni eventualmente fruite in Italia. Tali condizioni possono essere stabilite anche attraverso accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi coinvolti cercando, per quanto possibile, di rendere omogenee le reciproche condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie nei due paesi;
- È possibile intervenire sul decreto di recepimento della direttiva comunitaria 38/2004/CE
  per attuare una revisione delle condizioni necessarie per la richiesta di iscrizione
  anagrafica comprendendo ad esempio, tra le categorie ammesse, donne in gravidanza e
  stranieri affetti da patologie gravi e chiarendo che, per chi richiede l'iscrizione per studio o
  reddito, l'assicurazione sanitaria privata è alternativa all'iscrizione volontaria al SSN;
- è necessario chiarire (anche con circolare del Ministero della Sanità) che l'iscrizione anagrafica per lavoro e motivi familiari da diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, mentre l'iscrizione per studio e reddito da diritto all'iscrizione volontaria al SSN;
- fino all'introduzione di chiarimenti definitivi in merito alle possibilità di effettiva
   "regolarizzazione" dei cittadini neocomunitari è necessario garantire il rilascio del tesserino
   STP a prescindere da un precedente rilascio e dalla data di ingresso in Italia almeno in
   favore di minori, donne in gravidanza e stranieri affetti da patologie gravi.

Il Consiglio di Presidenza SIMM del 25 gennaio u.s., ha deciso di usare come linea diretta di contatto con i soci una mailing list.

Attualmente su 576 soci, di cui alcuni non più attivi, abbiamo 273 mail.

In ottemperanza alla legge sulla privacy, questa mailing list è gestita direttamente dalla Presidenza SIMM, i soci che non gradissero ricevere questi messaggi possono in qualsiasi momento chiedere la propria cancellazione dalla lista.

Cercheremo di usare poco gli allegati con un peso massimo di 500K per non rallentare troppo coloro che non hanno collegamenti efficienti.

SIMMWEBMAIL 8: nota ministero della salute 17 aprile e assegno materinità rifugiati

SIMMWEBMAIL 7: documento finale convegno congiunto 2007 del 26.05.07

SIMMWEBMAIL 6: Anticipazioni ddl delega sull'immigrazione e delibera minori FVG del 18.03.07

SIMMWEBMAIL 5: Ancora rumeni e bulgari del 14.02.07

SIMMWEBMAIL 4: Mailing list soci simm del 9.02.07

SIMMWEBMAIL 3: Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e iscrizione SSR per cittadini

non appartenenti all'UE del 29.01.07

SIMMWEBMAIL 2: Rumeni e Bulgari del 19.01.07

SIMMWEBMAIL 1: Rumeni e sevizio sanitario nazionale del 15.01.07

----- Fine del messaggio inoltrato